



COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

N. 55 Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: "Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Zevio e l'Associazione Nazionale Gruppo Alpini di Zevio per apertura/chiusura e pulizia del Parco Castello di Zevio anno 2022 e eventuale pulizia luoghi pubblici zeviani".

L'anno Duemilaventidue il giorno Dodici del mese di Aprile alle ore 17:30 nella Residenza Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	DIEGO RUZZA	Sindaco	Si
2	GABRIELE BOTTACINI	Vice Sindaco	Si
3	PAOLA CONTI	Assessore	Si
4	ANTONIO STRAMBINI	Assessore	Si
5	MICHELE CANEVA	Assessore	Si
6	MICHELA ANDREOLI	Assessore	Si
	Presenti N. 6	Assenti N. 0	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale ELEONORA VOTANO

IL PRESIDENTE

Premesse la formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Delibera di GIUNTA nr. 55 del 12/04/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

pag.1

OGGETTO: "Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Zevio e l'Associazione Nazionale Gruppo Alpini di Zevio per apertura/chiusura e pulizia del Parco Castello di Zevio anno 2022 e eventuale pulizia luoghi pubblici zeviani".

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici, che recita:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

RICHIAMATI:

- l'articolo 3 comma 5 del TUEL: "I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

- l'articolo 1 della legge n. 106/2016, in forza della quale il Governo ha prodotto il Codice del Terzo settore, articolo che motiva la delega all'esecutivo "al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona".

- il comma 315 della legge n. 208/2015, ai sensi del quale: "i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore".

DATO ATTO CHE:

- Dal 3 agosto 2017 è abrogata la legge n. 266 dell'11 agosto 1991, "legge quadro sul volontariato", ed è entrato in vigore "Codice del Terzo settore", approvato con il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

- Il Codice definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017). Il volontario agisce in modo personale, spontaneo e gratuito, unicamente per scopi di solidarietà, "senza fini di lucro, neanche indiretti".

- Il Codice prevede che si possano rimborsare al volontario solo "le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata", anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

- Anche secondo il Codice, come per la legge 266/1991, la qualità di volontario "è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria".

- L'articolo 18 del decreto legislativo 117/2017 stabilisce che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di

volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi e che la copertura assicurativa è qualificata come “elemento essenziale” delle convenzioni tra enti del Terzo settore e amministrazioni pubbliche, i cui costi, come in passato, sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

RICHIAMATO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;

RICHIAMATA la circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, emanata dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale, in base alla quale le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere erogati ai sensi del citato articolo 12 della legge 241/90 non assumono la natura di corrispettivo.

RICHIAMATO il parere n. 89/2013 della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, nel quale si legge che “non si dà il caso della sponsorizzazione per il sostegno d’iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti dell’ente locale nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione..... Restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell’impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale”.

VISTI i pareri 6, 7 e 11/2011 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria per i quali:

- si chiarisce che la disposizione di cui all’articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 in tema di divieto di sponsorizzazioni non coinvolge ovviamente le sponsorizzazioni nell’ambito delle quali l’ente locale sia lo sponsee, cioè il beneficiario di un finanziamento; ad essere vietate sono le sponsorizzazioni nelle quali l’ente locale abbia il ruolo di sponsor, cioè l’erogatore del finanziamento;
- occorre confermare un’accezione atecnica del concetto di sponsorizzazione, il quale coinvolge qualsiasi erogazione economica, il cui fine consista nel segnalare ai cittadini la presenza dell’ente locale, allo scopo di promuovere l’immagine dell’amministrazione;
- non si ricade, invece, nella sponsorizzazione laddove l’ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell’ente, svolte nell’interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, enunciato dall’articolo 118, comma 4, della Costituzione;
- (parere Sez. Liguria 11/2011) “sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale”;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, come tradizione, intende promuovere il coinvolgimento dei cittadini in comportamenti solidali e in occasioni di aggregazione sociale mediante l’organizzazione di manifestazioni in forma diretta o sostenendo iniziative di terzi, nel rispetto del quadro normativo e giurisprudenziale in materia;

CONSIDERATO che da undici anni l’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Zevio con sede in Zevio in Corso Cavour n. 1 garantisce l’apertura e la chiusura, nel periodo estivo, del parco del Castello di Zevio, al fine di favorire la corretta e piena fruizione del parco da parte dei frequentatori;

ATTESO che l'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Zevio, con nota del 01.02.2022 prot. 2117, in atti, ha fornito la propria disponibilità a proseguire nel progetto di tutela e valorizzazione del Parco della Rimembranza attraverso il servizio di apertura e pulizia nei giorni di sabato e domenica da sabato 1 maggio a domenica 25 settembre 2022 con l'orario seguente: sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle ore 19.30 e domenica dalle ore 16.00 alle ore 19.30, inoltre per le festività del 1 maggio, 2 giugno e 15 agosto 2022 col seguente orario dalle 16.00 alle ore 19.30;

DATO ATTO che sostenendo tale progetto si ritiene di soddisfare le istanze che sono state rappresentate agli Amministratori Comunali da parte di cittadini che chiedevano l'apertura del Parco della Rimembranza nei fine settimana per il periodo estivo e, allo stesso tempo, garantendone lo stato d'uso in perfette condizioni (es. pulizia dai rifiuti lasciati dai frequentatori del mercato domenicale mattutino che utilizzano il parco come luogo di ritrovo e di ristoro);

VISTO l'allegato schema di convenzione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO che, a seguito di esame del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di C.C. n. 33 in data 14 maggio 1992 - successive integrazioni e modificazioni, la domanda presenta risulta conforme (art. 3 del regolamento) e che l'Associazione citata risulta regolarmente iscritta (art 2, comma 1, Regolamento Albo delle Associazioni);

CONSIDERATO che la scelta si inserisce nel più ampio contesto di sostegno alle formazioni sociali, all'associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità e si valorizza il tempo libero quale momento di crescita personale e sociale del cittadino (art. 2, comma 9, dello Statuto Comunale);

EVIDENZIATO come la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) inviti i Comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati e lo svolgimento di attività di interesse generale dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà c.d. "orizzontale";

PRESO ATTO del contenuto del parere della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per la Lombardia n°1075 del 23.12.2010 nonché del parere stessa sezione n°137 del 16.03.2011;

DATO ATTO che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato Documento Unico di Programmazione del triennio 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario di previsione del triennio 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 31.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e della performance, si è provveduto con l'assegnazione ai Responsabili dei servizi individuati, delle risorse finanziarie previste nel bilancio finanziario 2022-2024;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett.b, decreto-

Delibera di GIUNTA nr. 55 del 12/04/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

legge 174/2012;

A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. DI APPROVARE la proposta di tutela e valorizzazione del Parco della Rimembranza presentata dall'Associazione Nazionale Gruppo Alpini di Zevio con sede in Zevio Corso Cavour n. 1 C.F. 93188850239, che sarà attuata secondo le modalità e le clausole di cui all'allegato schema di convenzione che si compone di n. 5 articoli e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa servizi alla Persona e alla Famiglia provvederà alla firma della suddetta convenzione e che, le spese inerenti e conseguenti alla stessa, nessuna esclusa, saranno a carico dell'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Zevio;
3. DI ASSEGNARE un contributo annuo pari ad un massimo di € 1.500,00 all'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Zevio con sede in Corso Cavour n.1 C.F. 93188850239, come previsto dall'Art. 4 della convenzione dando atto che il Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia provvederà con apposita determinazione ad impegnare la spesa relativa imputandola al PEG cap. 1788.00.02 "Trasferimento ad altri soggetti – contributi Enti/Associazioni Ecc. Teatri, Attiv. Culturali e Serv. diversi " del bilancio Finanziario di previsione 2022/2023/2024, annualità 2022, dove esiste idonea disponibilità;
4. DI DARE ATTO che il contributo pari a un massimo di € 1.500,00 è assegnato a norma dell'art. 12 della legge 07.08.1990 n. 241 e, pertanto, non assume la natura di corrispettivo;
5. DI DISPORRE che l'erogazione del contributo avvenga, a conclusione del progetto nella misura del 100% a far data dal 26 settembre 2022, previa presentazione di una specifica relazione indicante la descrizione dell'attività svolta e la rendicontazione delle eventuali spese sostenute;
6. DI DARE ATTO che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente;
7. DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmessa all'ufficio Segreteria, al Comando della Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri Zevio per opportuna conoscenza;
8. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire all'Associazione di cui sopra il celere avvio delle operazioni volte alla concretizzazione dell'iniziativa collaborativa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

DIEGO RUZZA

IL Segretario Generale

ELEONORA VOTANO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

"Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Zevio e l'Associazione Nazionale
Oggetto: Gruppo Alpini di Zevio per apertura/chiusura e pulizia del Parco Castello di Zevio anno
2022 e eventuale pulizia luoghi pubblici zeviani".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 12/04/2022

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
GIUSEPPE VOZZA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

"Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Zevio e l'Associazione Nazionale
Oggetto: Gruppo Alpini di Zevio per apertura/chiusura e pulizia del Parco Castello di Zevio anno
2022 e eventuale pulizia luoghi pubblici zeviani".

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 12/04/2022

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
U.O. ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott.ssa ELEONORA VOTANO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.



COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

Deliberazione di Giunta Comunale n. 000055 del 12/04/2022

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni dal 20/04/2022 al 05/05/2022.

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali
ELEONORA VOTANO

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali
ELEONORA VOTANO